

RICONGIUNZIONI E TOTALIZZAZIONI: COSA CAMBIA DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ

Con un colpo di scena degno dei migliori romanzi d'appendice di fine '800 e sul filo di lana di una legislatura ormai conclusa, il Parlamento ha dato una parziale risposta alla drammatica situazione di tanti lavoratori che, per il solo fatto di essere transitati dal lavoro pubblico a quello privato, avevano visto svanire le loro prospettive di pensionamento.

Con la legge n.228/2012 (meglio conosciuta come "legge di stabilità per il 2013") sono state, infatti, modificate le regole draconiane introdotte dalla Legge n. 122/2010 che avevano reso onerose, per non dire impossibili, le ricongiunzioni verso l'INPS dei periodi assicurativi, maturati presso l'INPDAP o altri Fondi sostitutivi.

Una storia complessa

Per comprendere cosa sia avvenuto e quali siano le novità è opportuno fare un passo indietro e ricapitolare l'intera questione.

In primo luogo è bene ricordare subito che la ricongiunzione dei contributi è quell'istituto che permette, previo il pagamento del cosiddetto "onere di ricongiunzione", a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. Tale possibilità, inizialmente prevista dalla legge n. 29/1979 per i soli lavoratori dipendenti o autonomi, è stata successivamente estesa dalla Legge n. 45/1990 anche agli iscritti alle Casse di Previdenza dei liberi professionisti.

Fino al 31 luglio del 2010 il lavoratore assicurato all'INPS, che aveva in precedenza periodi di contribuzione accreditati presso altri Fondi obbligatori di previdenza, poteva ottenere, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della Legge n. 29/1979, che i periodi di contribuzione "extra INPS" fossero ricongiunti all'INPS senza pagare alcunché.

I dipendenti pubblici, oltre a questa opportunità, ne avevano un'altra: una volta cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione ed avvalendosi di una norma del lontano 1958 (la Legge n. 322/1958), potevano chiedere, anche stavolta senza alcun onere, che la contribuzione versata presso l'INPDAP (l'ente di previdenza dei lavoratori pubblici) facesse vela, con armi e bagagli, presso le sponde INPS.

Dal 1 Luglio 2010 la legge n. 122/2010 ha cambiato, in modo radicale e repentino, queste ultime regole: tutte le ricongiunzioni, ivi comprese quelle che in precedenza erano gratuite, sono divenute onerose e le norme della Legge n. 322/1958, che riguardavano - come abbiamo appena detto - i dipendenti pubblici, sono state abrogate. Le conseguenze di questo cambiamento, per chi non aveva inoltrato entro il 30 giugno del 2010 la richiesta di ricongiunzione o di costituzione di posizione assicurativa, sono state devastanti: per mettere insieme questi spezzoni di versamenti occorre metter mano al portafoglio e ripagare all'INPS, con gli interessi, i contributi che erano già stati pagati presso l'INPDAP.

La finalità di questa "norma capestro" è evidente: si è voluto evitare che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico aggirassero l'ostacolo dell'innalzamento dell'età pensionabile prevista per la loro categoria (61 anni dal 2010 e 65 anni dal 2012, ora divenuti 66 per effetto della legge n.214/2011) trasferendo i propri contributi all'INPS. Con questa mossa l'Istituto avrebbe pagato la pensione al compimento dei 60 (ora 62 e 3 mesi) anni di età.

L'unica soluzione praticabile, senza accollarsi i costi assai salati della ricongiunzione ma pagando il dazio di una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, era quella di optare per la totalizzazione prevista dal decreto Legislativo n.42/2006, acquisendo così il diritto ad un'unica pensione di vecchiaia o di anzianità.

Le novità della Legge 228/2012

Una ciambella di salvataggio (sarebbe eccessivo definirla una scialuppa) ai " naufraghi della ricongiunzione" è offerta dalla Legge di Stabilità per il 2013 che introduce alcune modifiche in materia di costituzione della posizione assicurativa all'INPS e di utilizzo della contribuzione accreditata in diverse gestioni previdenziali.

In sintesi, rispetto alle regole in vigore da luglio del 2010, ora sono previste due novità.

La prima riguarda i dipendenti pubblici iscritti alle ex Casse Cpdel (Enti locali, Asl, Municipalizzate, ecc..), alla Cps (Cassa pensione sanitari), alla Cpi (insegnanti d'asilo e scuole private parificate) e alla Cpug (Cassa di previdenza aiutanti ed ufficiali giudiziari).

Questi lavoratori, se hanno cessato il servizio entro il 30 luglio 2010 senza maturare i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione, possono trasferire gratuitamente la posizione assicurativa al regime generale INPS.

Così, chi è in questa situazione potrà chiedere il trasferimento della posizione assicurativa al regime generale INPS in modo gratuito - come già avviene per gli ex Statali e per gli ex iscritti ai fondi sostitutivi che si trovano nelle medesime condizioni - anche se non aveva presentato entro il 30 luglio 2010 la specifica domanda, a condizione però che abbia cessato il servizio, senza diritto a pensione, entro la stessa data del 30.7.2010.

Nulla da fare, invece, per le lavoratrici ed i lavoratori cessati dopo il 30/7/2010 senza maturare la pensione INPDAP, anche se a quella data avevano in corso il periodo di preavviso. Per tutti i soggetti ancora iscritti all'INPDAP al 30 luglio del 2010, infatti, rimane preclusa la possibilità di trasferire gratuitamente la contribuzione all'INPS. In sostanza, per questi lavoratori non cambia nulla con la nuova normativa e se vorranno ricongiungere lo dovranno fare a proprie spese oppure totalizzando i contributi ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2006.

A questo punto per la platea degli esclusi, ovvero coloro che al 30 luglio 2010 erano ancora iscritti ai fondi di previdenza diversi dall'INPS, l'unica alternativa ai pesanti oneri connessi alla ricongiunzione è la cosiddetta "totalizzazione" (vedi box in calce).

Ma, mentre la ricongiunzione consente di avere una pensione "retributiva", ovvero calcolata, per tutta l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011, in base alle ultime retribuzioni, la totalizzazione presupponeva, fino ad ieri, sempre e comunque, il calcolo della pensione con il metodo (meno favorevole) del "contributivo", cioè in una percentuale variabile a seconda dell'età della contribuzione versata durante gli anni di lavoro.

Ecco, allora, che il legislatore, con un colpo di bacchetta magica, ha tirato fuori dal cappello la "totalizzazione retributiva".

Con questo neologismo si intende la possibilità di sommare i diversi spezzoni di contribuzione, conservando, contrariamente al passato, il diritto al calcolo della pensione retributiva. In questo modo ciascuno dei fondi determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento

Tale possibilità è, comunque, molto limitata perché, oltre a non riguardare la contribuzione versata presso le Casse dei liberi professionisti, non può essere richiesta dai lavoratori che hanno maturato un diritto a pensione autonoma in una singola gestione pensionistica ed, inoltre, è ammessa esclusivamente per ottenere la pensione di vecchiaia e i trattamenti di inabilità ed ai superstiti. Non è, dunque, consentito dalla nuova legge utilizzare la "totalizzazione retributiva" per ottenere la pensione di anzianità o la pensione anticipata.

Con questo "escamotage" non vengono, perciò, risolti i casi dei lavoratori che speravano di andare in pensione anticipata con 42 anni e più di contribuzione complessiva accreditata, ad esempio, in INPS e in INPDAP.

Essi, infatti potranno accedere alla pensione in "totalizzazione retributiva", cumulando i contributi, solo al compimento dell'età pensionabile per vecchiaia (non prima, quindi, di 66 anni e 3 mesi nel periodo 2013/2015) e solo se non hanno raggiunto 20 anni di contributi in nessuna gestione.

E' rimasta, inoltre, senza alcuna soluzione la situazione dei dipendenti pubblici che cessano dal servizio senza diritto a pensione in INPDAP ma con diritto in INPS (almeno 20 anni di contributi). In tali casi, infatti, non è possibile chiedere la pensione di vecchiaia con il cumulo, non è possibile trasferire gratuitamente la contribuzione all'INPS né ottenere la pensione supplementare INPDAP, visto che quest'ultima prestazione non è prevista dalla normativa di quest'Ente.

La "totalizzazione retributiva" – è bene precisarlo subito – non riguarda solo chi ha contributi versati all'INPS ed all'INPDAP, ma interessa tutti coloro che sono titolari di due o più posizioni assicurative (iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, alle Gestioni Autonome degli Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, alla Gestione Separata per i liberi professionisti e per i cosiddetti "parasubordinati", ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria INPS).

Salvatore Martorelli

Cos'è la totalizzazione

La totalizzazione, prevista dal Decreto n. 42/2006 è la possibilità di sommare, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, i periodi contributivi, esistenti presso due o più enti di previdenza, in modo da poter conseguire quote di pensione, proporzionali ai contributi stessi, a carico delle Gestioni presso cui si trovano i contributi, senza dover, quindi, effettuare la loro ricongiunzione.

Con la totalizzazione non c'è un trasferimento di contributi da un Ente all'altro, come avviene con la ricongiunzione, ma una sommatoria virtuale dei tronconi contributivi non coincidenti per il conseguimento del requisito minimo occorrente per il diritto a pensione.

Ricorrendo alla totalizzazione è possibile ottenere la pensione di vecchiaia a 65 anni, senza differenza tra uomini e donne, la pensione di anzianità con 40 anni di contributi (questo requisito si innalzerà nel tempo con il crescere dell'aspettativa di vita), la pensione di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti.

Dal 1° gennaio del 2012, per totalizzare, non è più richiesto alcun requisito minimo di contribuzione.

Per quanto riguarda il sistema di calcolo, la totalizzazione segue questo criterio: gli Istituti o le Casse di previdenza interessate stabiliscono, ciascuna per la propria parte, la quota di pensione maturata in rapporto ai rispettivi contributi versati. Ma le regole di calcolo sono diverse a seconda se si tratti di contributi versati presso enti previdenziali pubblici (INPS, INPDAP, ENPALS, ecc..) o casse dei liberi professionisti. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata, in ogni caso anche se si tratta di versamenti fatti prima del 1996, con il calcolo contributivo, meno favorevole di quello retributivo.

C'è, però, da tener conto di una opportunità: se il lavoratore che ricorre alla totalizzazione può far valere nella forma previdenziale pubblica (INPS, INPDAP, ecc..) requisiti di contributi e di età validi per ottenere la pensione autonoma in quell'ente, allora si farà ricorso al criterio di calcolo retributivo o misto, a seconda se abbia o meno 18 anni di versamenti entro il 31 dicembre 1995.

Legge 24 dicembre 2012 n° 228

Art. 1 commi da 238 a 249

238. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi e' portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non da' comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione.

Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia e' conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione piu' elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

242. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti e' conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

243. La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.

244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.

245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

246. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità e' calcolata secondo il sistema contributivo.

247. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché per i soggetti di cui al comma 238, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, e' consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

248. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché i soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238.

249. Conseguentemente, il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.